

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate – parte economica anno 2022 (Ente senza Dirigenza).

Verbale n. 26 del 21 dicembre 2022

Il giorno 21 dicembre 2022 la sottoscritta Annamaria Marengi, Revisore dei Conti del Comune di Cortemaggiore, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2022, procede all'emissione del parere richiesto dall'Ente.

Il revisore richiama gli articoli 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 in ordine alla contrattazione decentrata che testualmente recitano:

Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. *La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.*
2. *I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:*
 - a. *la RSU;*
 - b. *i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*
3. *I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.*
4. *Sono oggetto di contrattazione integrativa:*
 - a. *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;*
 - b. *i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;*
 - c. *i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;*

- d. *l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
- e. *l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;*
- f. *i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;*
- g. *i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;*
- h. *i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*
- i. *l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;*
- j. *la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- k. *l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;*
- l. *l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;*
- m. *le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;*
- n. *l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;*
- o. *il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;*
- p. *i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;*

- q. l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r. l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s. l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u. l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v. i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w. il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z. integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. *Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).*
5. *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.*
6. *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*
7. *I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.*
8. *Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.*

Considerato che:

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto CCNL per il comparto funzioni locali 2019-2021;
- per quanto riguarda la contrattazione integrativa dell'anno 2022 la nuova disciplina si applica dal 2023;
- che il comune è dotato di contratto integrativo decentrato normativo per il periodo 2019-2021 sottoscritto in data 30.12.2019 e che si ritiene di addivenire alla stipula di un nuovo contratto integrativo per l'anno 2022 solo per la parte relativa ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, ancora sulla base delle regole del CCNL 2016-2018 e delle regole definite nell'ultimo contratto triennale, che conserva la sua efficacia fino alla stipula di quello definitivo.

Visto che in base a tale disposizione in data 6 dicembre 2022 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate valida per la parte economica anno 2022 (ente senza la dirigenza), allegata alla bozza di delibera;

Vista la determinazione n. 365 del 02.11.2022 avente ad oggetto "costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022" con la quale si è provveduto a costituire il fondo e a recepire gli indirizzi espressi dalla giunta comunale n. 177 del 01.12.2022;

Vista altresì la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario in conformità allo schema previsto dal ministero delle economie e delle finanze allegato alla proposta di delibera;

Visto il Dlgs 165/2001 avente ad oggetto "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente CCNL per il comparto Funzioni Locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione ed alla conformità della proposta in oggetto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti rilasciato in data 13.12.2022 dalla dott.ssa Rosa Regondi;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario dott.ssa Clara Ghizzoni in data 20.12.2022;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate parte economica anno 2022 (ente senza dirigenza).

Il Revisore

Annamaria Marengi

